

Legge regionale 30 agosto 1986 , n. 39 - TESTO VIGENTE dal 15/10/1996

Interventi regionali per l' istituzione di parchi urbani e per il recupero di aree in degrado ambientale. Integrazione e rifinanziamento del Titolo I della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.

Art. 2

Interventi regionali

Per il perseguimento degli obiettivi, individuati al precedente articolo 1, l' Amministrazione regionale:

- a) promuove l' informazione sui problemi della tutela e mantenimento dell' ambiente naturale e urbano;
- b) finanzia progetti - studio attinenti aree di particolare interesse da destinare a parchi urbani;
- c) formula e finanzia un programma di interventi per la realizzazione di parchi urbani in aree rilevanti per interesse e problematicità delle tematiche inerenti al settore;
- d) finanzia la realizzazione del recupero di aree in condizioni di degrado ambientale, purché non conseguente ad attività di smaltimento dei rifiuti o estrattive.

(1)

Note:

1 Parole aggiunte al primo comma da art. 9, comma 1, L. R. 42/1991